

## ***Devono sempre essere rimborsati i costi sostenuti per la fideiussione***

I costi delle fideiussioni devono essere sempre rimborsati ai contribuenti. È questo il principio forte espresso nuovamente nella sentenza n. 122/2023 della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte che ha accolto il ricorso presentato dalla Società avverso il rifiuto alla restituzione degli oneri sostenuti per la prestazione di una fideiussione rilasciata a favore dell'Agenzia delle Entrate per la compensazione intersoggettiva, nell'ambito del Gruppo Iva di appartenenza, del credito Iva annuale.

Per i giudici di primo grado del Piemonte, l'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) è una norma di garanzia-tutela patrimoniale dei contribuenti in quanto prevede che i costi delle garanzie non ricadano sugli stessi. Le Entrate sono, pertanto, tenute ad effettuare il rimborso delle somme che il contribuente ha dovuto sostenere per ottenere: 1) la sospensione del pagamento nel corso del giudizio di merito; 2) la rateizzazione del pagamento dei tributi iscritti a ruolo, applicabile ai contribuenti che si trovano in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà; 3) il rimborso dei tributi relativi al credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale; condizione richiesta dall'Amministrazione finanziaria a tutela della solvibilità del contribuente. Per i giudici, in tutte e tre le ipotesi, il rimborso degli oneri ha l'obiettivo di ricomporre lo squilibrio patrimoniale esistente fra l'Amministrazione e il contribuente ogni qualvolta quest'ultimo debba sostenere dei costi al fine del riconoscimento di un legittimo diritto. Questo squilibrio patrimoniale può essere giustificato soltanto fino a quando sussiste il pericolo per l'Erario di perdere il suo credito. Di conseguenza, non ha più motivo di esistere una volta che sia appurata definitivamente la posizione giuridica del contribuente, ovvero sia decorso il termine per effettuare il relativo controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Tale posizione, come indicato da alcune sentenze della Cassazione (Cass., n. 19272/2020; Cass. n. 5508/2020 e Cass. n. 1975172022) si pone, tra l'altro, nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue che ha stabilito che gli Stati membri, pur godendo di una certa libertà nella determinazione delle modalità di rimborso delle eccedenze Iva, non devono far correre alcun rischio finanziario ai soggetti passivi. Rispetto al passato, la posizione dell'Ade risulta indubbiamente più debole in quanto i giudici di legittimità, come indicato nella sentenza di Torino, confermano un principio sempre più evidente. Nel merito, sarà interessante valutare la posizione del giudizio di secondo grado

*Giuseppe D'Amico*

—© Riproduzione riservata—■